



Cod. L1/P2
Cod. CG/ne
Circ. n. 70

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0000815
Data: 04/07/2019

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Trasferimento o cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.

Sono pervenuti a questo Consiglio Nazionale numerose richieste di chiarimenti, tutte relative a questioni di richieste di trasferimento o di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, attivati in numerosi casi per inadempimenti formativi.

Appare quindi opportuno fornire alcune considerazioni univoche, poste in via generale ed astratta, dal momento in cui il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Occorre rammentare che l'art. 24 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 stabilisce che un professionista iscritto ad un Ordine può chiedere il trasferimento ad un altro Ordine presentando i dovuti documenti, tra cui un certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, indicante che l'interessato è in regola con la quota di iscrizione; il terzo comma dell'art. 24 citato precisa poi che "*avvenuta l'iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente dell'altro, onde provveda alla cancellazione*".

L'art. 21 prevede inoltre l'ipotesi della cancellazione dall'Albo, rientrando in tale articolo l'ipotesi della cancellazione a domanda dell'iscritto.

La normativa non prevede altro relativamente al trasferimento o alla cancellazione di un iscritto in pendenza di procedimento disciplinare.

In ambito formativo, poi, si segnala che le vigenti linee guida sulla formazione, inviate a tutti gli Ordini con circolare 3/2017, prevedono al punto 4 ultimo capoverso che "*In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente*".

A fronte di quanto sopra descritto, si osserva che le valutazioni di carattere disciplinare nei confronti dell'iscritto che ha richiesto il trasferimento costituiscono comunque requisito propedeutico, in ragione della maggiore conoscenza e ponderazione del giudizio che l'Ordine trasferente può esprimere nei confronti dell'iscritto.

Oltre a ciò, deve comunque ritenersi applicabile al caso di specie il principio di immutabilità del giudice di cui alla sentenza della Cassazione, sezioni unite, 10.1.1997, n. 187, ove è stato previsto che i procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'ordine degli architetti, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale, il quale, al 2° comma dell'art. 525, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.





Con riferimento alla cancellazione, invece, l'iscritto eviterà l'irrogazione di una sanzione, a fronte del procedimento disciplinare in corso, potendo essere ritenuto quest'ultimo causa ostativa alla istanza di cancellazione stessa.

A fronte di quanto sopra esposto, appare quindi possibile enucleare i seguenti criteri generali:

- per una richiesta di trasferimento, nel caso in cui un iscritto all'Ordine professionale **A** non fosse in regola con l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, e fosse già stato deferito al Consiglio di disciplina dell'Ordine **A**, l'iscritto dovrà attendere l'esito del procedimento disciplinare del Consiglio di disciplina dell'Ordine **A** ed, all'esito, eseguita la sanzione disciplinare, trasferito all'Ordine professionale **B**, al fine di rispettare il predetto principio di immutabilità del giudice;
- sempre per una richiesta di trasferimento, nel caso in cui un iscritto all'Ordine professionale **A** non fosse in regola con l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, ma non fosse stato ancora deferito al Consiglio di disciplina dell'Ordine **A**, potrà essere trasferito all'Ordine professionale **B** in base a quanto prescritto nella circolare CNAPPC 3/2017, punto 4 ultimo capoverso, dal momento un cui le prescrizioni contenute nella circolare emessa dal Consiglio Nazionale hanno natura provvedimentoale; ne deriverà che l'Ordine professionale **B** dovrà accogliere il trasferimento e deferirlo al Consiglio di Disciplina dell'Ordine **B**;
- per una richiesta di cancellazione, nel caso in cui un iscritto all'Ordine professionale non fosse in regola con l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, e fosse già stato deferito al Consiglio di disciplina dell'Ordine, il procedimento disciplinare già in corso può essere ritenuto causa ostativa alla istanza di cancellazione stessa, che verrà sospesa fino all'esito del procedimento disciplinare del Consiglio di disciplina, e che potrà avere seguito successivamente alla irrogazione della sanzione;
- sempre per una richiesta di cancellazione, nel caso in cui un iscritto all'Ordine professionale non fosse in regola con l'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, ma non fosse stato ancora deferito al Consiglio di disciplina, l'Ordine dovrà comunque procedere alla richiesta di cancellazione, in assenza di pendenza di procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

